

D. In seiner Replik eingabe hält Impetrant an seinem Begehren fest;

in Erwägung:

Daß es sich vorliegend keineswegs um ein Revisionsgesuch gegenüber einem bundesgerichtlichen Urtheile im Sinne des Art. 192 der eidgenössischen Civilprozeßordnung handelt;

daß vielmehr Impetrant sein Begehren auf neue, seit dem bundesgerichtlichen Urtheile vom 1. September 1873 eingetretene, Thatsachen begründet, mithin eine neue Klage vorliegt;

daß nun zu Beurtheilung dieser Klage dem Bundesgerichte jegliche Kompetenz mangelt, da demselben durch kein Gesetz die Befugniß übertragen ist, über solche Begehren um Entziehung des Erziehungsrechtes wegen mangelhafter Erfüllung der elterlichen Pflichten zu entscheiden;

daß vielmehr über derartige Begehren einzig die nach dem kantonalen Rechte zuständigen Behörden, Gerichte oder Verwaltungsbehörden, zu entscheiden befugt sind;

erkannt:

Auf das Begehren des Impetranten wird wegen Inkompetenz des Gerichtes nicht eingetreten.

2. Unzulässige Rekurse. — Recours inadmissibles.

### 13. Sentenza del 3 maggio 1882 nella causa Magginetti e Sprugasci.

A. In occasione dell'ultima anagrafi federale, eseguitasi in tutta la Confederazione nella giornata del 1° décembre 1880, funzionarono — fra altri — quali agenti di censimento per il comune di Biasca (nel cantone del Ticino) i signori Enrico Magginetti, ingegnere, e Onorato Sprugasci, agricoltore. Già durante quello stesso mese di dicembre essendo pervenuta al Consiglio di Stato ticinese la notificazione che in detto comune eransi fatte delle iscrizioni contrarie al vero, classificate cioè scientemente cento e più persone, le quali avevano dichiarato

appartenere alla religione cattolica, siccome attinenti ad altre confessioni, fu subito dato mano alla relativa inchiesta penale.

B. Con suo decreto 11 maggio 1881, la Camera d'accusa di quel Tribunale supremo — fatto capo all'art. 127 del codice penale ticinese — deferiva i signori Magginetti e Sprugasci al tribunale correzionale di Riviera-Bellinzona, « siccome prevenuti colpevoli di avere abusato della loro qualità di funzionari del censimento federale 31 dicembre 1880, classificando diversi cittadini cattolici dimoranti in Biasca siccome attinenti ad altre confessioni.

C. Apertisi nel giorno 26 agosto 1881 i dibattimenti innanzi al tribunale correzionale di Riviera-Bellinzona, i difensori officiosi dei prevenuti (riconosciuti dal tribunale siccome di povera condizione) sollevarono preliminarmente l'eccezione — « di attuale difetto di giurisdizione nelle autorità giudiziarie cantonali, dalla Polizia giudiziaria fino ai superiori dicasteri penali del cantone, di far procedere penalmente sui fatti delittuosi delineati nel succitato decreto di accusa in odio dei medesimi, » — e chiesero: « Si rimanesse d'ora innanzi tutti gli atti del processo all'autorità federale, per quella decisione che troverà del caso, » dichiarando a un tempo, che — « quando mai la loro declinatoria non venisse accolta ricorrerebbero appo chi di diritto. »

D. Con quattro voti contro uno il tribunale respinsé tuttavia la eccezione e decretò quindi a voce unanime e pendente appello la sospensione dei dibattimenti. — Venuta poi la cosa davanti alla Camera correzionale d'Appello, dichiarò essa pure (sentenza dell'8 ottobre successivo) la proposta eccezione d'incompetenza siccome destituita di fondamento e risolvette il rinvio degli atti allo stesso tribunale correzionale per la continuazione dei dibattimenti, salvo ricorso alle autorità federali.

E. Egli si è contro quest'ultimo giudicato che i signori Magginetti e Sprugasci ricorsero, mediante atto del 26 ultimo scorso dicembre, consegnato alla posta in Locarno sotto la data del 30 stesso mese, al Tribunale federale, domandando — previa invocazione degli articoli 58 e 112 N° 4 della co-

stituzione federale e 10 della cantonale — « che fosse annullato il giudicato medesimo per titolo d'intempestiva avocazione di giurisdizione da parte dei tribunali ticinesi e venissero rinviate le parti a provvedersi a tenore delle venglianti leggi innanzi al Consiglio federale, qualora esso volesse insistere nelle denunce ed accuse delle cantonali autorità. »

F. Il pubblico ministero del cantone Ticino, al quale i reclamanti aveano fatto intimare direttamente il loro gravame, formulò in via preliminare (con sua memoria del 7 testè decorso marzo) una eccezione di *tardività*. « L'art. 59 della legge di organizzazione giudiziaria federale, » esso dice, « stabilisce un termine perentorio di sessanta giorni all'insinuazione di ricorsi contro atti o decisioni delle autorità cantonali; ora i signori Sprugasci e Magginetti vennero in cognizione del decreto della camera d'accusa sino dal maggio 1881; il loro ricorso fu intimato il 30 dicembre; dunque sono passati molte volte i 60 giorni dalla legge prefissi. » Eventualmente, nel merito, esso propone poi la rejezione del ricorso per deficienza assoluta di fondamento.

*Premessi in diritto i seguenti ragionamenti:*

1° L'art. 59 della legge sulla organizzazione giudiziaria federale, che il pubblico ministero del cantone Ticino invoca a sostegno dell'accampata eccezione di *tardività* del ricorso, dispone bensì alla lettera *b* del suo primo capoverso che i ricorsi risguardanti violazione dei diritti garantiti dalla costituzione federale, cantonale, ecc. « devono essere inoltrati entro sessanta giorni, contando dal momento della loro comunicazione agl'interessati, » — ed è pure incontestato che gli attuali reclamanti, signori Magginetti e Sprugasci, hanno trascurato di aggravarsi a questa Corte dal decreto 11 maggio 1881 della Camera di accusa di quel tribunale supremo entro il termine or dianzi mentovato; ma non per questo è meno vero che restava loro tuttavia e il diritto d'impugnare la competenza del tribunale davanti al quale erano stati dal ridetto decreto deferiti, così come quella della Camera correzionale di appello, dove la declinatoria non fosse stata in

prima istanza accolta, e la facoltà di rivolgersi con ricorso al Tribunale federale, qualora anche la seconda istanza avesse proloato in argomento un giudizio negativo.

2° Senonchè loro obbligo, in quest'ultimo caso, sarebbe stato quello di rispettare — per l'inoltro del gravame al Tribunale federale — il ripetuto fatale dei sessanta giorni, mentre invece la disamina degli atti prova appunto il contrario. La decisione della Camera correzionale di appello dell'8 ottobre 1881, contro la quale si reclama, fu difatti intimata ai ricorrenti, siccome dicono essi medesimi nel contesto della loro memoria, addì *28 dello stesso ottobre*: il ricorso per contro non venne consegnato all'ufficio postale in Locarno se non nel giorno *30 del successivo dicembre*, locchè è quanto dire a *sessantatre* giorni di distanza dal momento della ricevuta comunicazione della ridetta decisione d'appello.

Da questo punto di vista il ricorso di cui si tratta si appalesa quindi realmente come tardivo e come prescritto il diritto ne' suoi autori a farlo valere.

Consequentemente,

Il Tribunale federale

pronuncia:

Non vi ha luogo ad entrare in materia sul ricorso 26/30 dicembre 1881 dei signori Magginetti e Sprugasci, di Biasca, perchè tardivamente introdotto.

---